



PAOLA PELLEGRINI  
NOTAIO

Repertorio n. 1062

Raccolta n. 778

**VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA**

**"FEDERAZIONE ITALIANA CONSORZI ED ENTI DI INDUSTRIALIZZAZIONE - F.I.C.E.I."**

Registrato a Roma 2

il 9 luglio 2018

**REPUBBLICA ITALIANA**

N. 19058

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventisette del mese di giugno

Serie 1/T

Esatti Euro 200,00

( 27 giugno 2018 )

in Roma, Via degli Uffici del Vicario, 49.

Avanti a me dott.sa Paola PELLEGRINI, Notaio in Roma, con studio in Via Sabotino n. 45, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

**è presente**

**"Federazione Italiana dei Consorzi ed Enti di Industrializzazione - F.I.C.E.I."** con sede legale in Roma, Via degli Uffici del Vicario n. 49, codice fiscale 80206010581, in persona del Presidente dottor Andrea FERRONI, nato a Rieti il 14 gennaio 1947, domiciliato per la carica in Roma, ove sopra.

Il comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dichiara che in questo giorno e luogo si è riunita l'assemblea degli associati della Federazione, per discutere e deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

PARTE ORDINARIA

1) Comunicazioni del Presidente;

2) Approvazione verbale del 27 ottobre 2017;

3) Bilancio consuntivo 2017;

4) CCNL Dipendenti e Dirigenti 2016/2018: determinazioni conseguenti;

5) Varie ed eventuali.

#### PARTE STRAORDINARIA

Modifiche statutarie.

Assume la presidenza dell'assemblea il dott. Andrea **Ferroni**,

il quale mi chiede di far risultare e constare dal presente

verbale le risultanze dell'assemblea e le delibere che la me-

desima andrà ad adottare per la sola parte straordinaria.

Al che aderendo, io Notaio do atto di quanto segue.

Il Presidente constata:

- la presente adunanza è stata regolarmente convocata;

- sono presenti in proprio o per delega n. 18 consorziati su

un totale di n. 31, n. 4 membri della Giunta Esecutiva, in-

cluso il Presidente, 2 Revisori Contabili, il tutto risultan-

te da foglio di presenza, che si allega sotto la lettera "**A**"

(**all. A**), omessane la lettura per espressa dispensa di parte;

- ha accertato l'identità e la legittimazione dei presenti.

Il Presidente dichiara pertanto la presente assemblea rego-

larmente e validamente costituita in seconda convocazione ed

atta a deliberare sull'Ordine del Giorno; quindi dichiara a-

perta la seduta.

Il Presidente espone all'assemblea i motivi per i quali sa-

rebbe opportuno procedere alla modifica dello statuto adeguandolo alle attuali esigenze della Federazione e ricorda che sono stati inviati ai soci, che ne hanno fatto richiesta, sia il testo dello Statuto vigente sia il testo delle modifiche statutarie proposte da sottoporre ora all'approvazione della stessa.

Preso atto di quanto esposto dal Presidente, dopo breve ma esauriente discussione, l'assemblea, all'unanimità, con voto palese e secondo l'accertamento fattone dal Presidente

**DELIBERA**

- di **abolire** gli articoli 16, 17 e 18 e di **modificare** gli articoli 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 24 e 25 dello Statuto della "F.I.C.E.I.", così approvando il nuovo testo dello Statuto della "F.I.C.E.I." che, composto di numero 24 (ventiquattro) articoli, si trascrive in calce al presente atto.

**"STATUTO della "FEDERAZIONE ITALIANA CONSORZI ED ENTI DI INDUSTRIALIZZAZIONE - F.I.C.E.I."**

**Art. 1**

E' costituita ai sensi dell'art. 36 cod. civ. e seguenti la "Federazione Italiana dei Consorzi ed Enti di Industrializzazione - F.I.C.E.I." Ha sede in Roma, Via degli Uffici del Vicario n. 49, e può istituire sedi secondarie e rappresentanze in altre località.

La sua durata è fino al 2050 salvo proroga.

Il trasferimento della sede nell'ambito del comune di Roma non costituisce variazione di statuto.

**Art. 2**

La Federazione non ha fini di lucro ed ha i seguenti scopi:

a) tutelare, rappresentare ed assistere, per quanto concerne i loro interessi generali e particolari, i Consorzi nonché gli altri soggetti associati, nel campo finanziario, economico, sindacale, tecnico, industriale, legale ed amministrativo e gestionale;

b) rappresentare ed assistere gli associati nella stipula e nella gestione di accordi e contratti collettivi di lavoro, anche locali ed assisterli nella trattazione delle controversie di lavoro;

c) favorire la collocazione e la cooperazione fra gli associati per il conseguimento dei benefici cui tende la legislazione delle zone industriali, nonché promuovere un sempre maggiore sviluppo dei servizi pubblici da essi forniti, anche mediante accordi fra associati e fra essi ed altri Enti pubblici o privati;

d) promuovere il perfezionamento delle disposizioni di legge nazionali e/o regionali sulle zone di industrializzazione, nonché rappresentare ed assistere i soggetti associati presso i pubblici e privati organismi operanti nel campo;

e) intraprendere iniziative per la costituzione e/o partecipazione in società, associazioni o Enti per la promozione e

la gestione di servizi reali a sostegno degli apparati produttivi;

f) svolgere attività di informazione, di consulenza e di studi e ricerca nella materia dello sviluppo industriale e della programmazione economica del Paese;

g) svolgere - anche nei confronti delle pubbliche istituzioni ed amministrazioni, nonché delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e di altre associazioni - ogni altra attività che sia utile al raggiungimento dei fini istituzionali;

h) tutelare l'esistenza, il prestigio e il ruolo dei Consorzi industriali nell'ambito del processo di sviluppo industriale del territorio;

i) coordinare la politica di marketing del territorio tra gli associati;

l) predisporre piani operativi che rispondano all'emergenza lavoro;

m) organizzare pacchetti di servizi che favoriscano il radicamento delle imprese sul territorio;

n) creare banche dati sulla disponibilità di aree per insediamenti industriali.

### Art. 3

Possono far parte, in qualità di associati della Federazione:

a) i Consorzi Industriali operanti ai sensi della Legge 5 ottobre 1991 n. 317 e successive modifiche;

b) ogni altro Organismo, Ordini Professionali, Consorzi in-

dustriali comunque denominati, Associazioni, Enti pubblici o privati, Società pubbliche o private, con sede nell'Unione Europea che svolgono servizi od attività mirati a stimolare e favorire lo sviluppo economico dei territori, selezionando e certificando la qualità dei prodotti italiani per il mercato globale. Possono altresì far parte associazioni, organizzazioni economiche nazionali ed estere operanti nei settori di competenza della F.I.C.E.I. ed aventi come scopo primario interventi per la promozione dello sviluppo industriale e più in generale dello sviluppo economico.

#### **Art. 4**

Per l'iscrizione alla Federazione ogni soggetto interessato deve presentare domanda corredata da delibera dei relativi organi competenti, statuto ed esplicita dichiarazione di integrale accettazione delle norme contenute nel presente Statuto.

Sull'accettazione della domanda delibera la Giunta Esecutiva; contro l'eventuale rigetto è ammesso ricorso alla Assemblea Generale, da presentarsi, pena l'inammissibilità, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

La delibera di ammissione verrà comunicata ai soggetti interessati che dovranno provvedere al versamento della quota associativa entro il termine assegnato.

L'iscrizione decorre dal giorno dell'accettazione della domanda.

Resta inteso che il 51% dei membri FICEI deve appartenere alle categorie di cui al punto a) del precedente articolo 3.

#### **Art. 5**

L'iscrizione alla Federazione, oltre all'osservanza del presente Statuto, comporta i seguenti obblighi:

a) l'osservanza delle deliberazioni adottate dagli organi federali nei limiti delle loro attribuzioni;

b) l'astensione da ogni iniziativa in contrasto con le azioni e le direttive della Federazione;

c) la comunicazione di tutti i dati statistici e delle notizie che la Federazione ritenesse utili al conseguimento degli scopi sociali;

d) la corresponsione puntuale della quota associativa di cui all'art. 7.

#### **Art. 6**

L'iscrizione alla Federazione cessa:

a) per recesso.

La comunicazione di recesso deve essere inviata alla Federazione a mezzo lettera raccomandata A.R. entro e non oltre il 30 giugno.

Avrà effetto anche ai fini patrimoniali dal 1 gennaio dell'esercizio successivo. La disdetta deve essere accompagnata dalla copia autentica della delibera adottata dall'Organo competente dell'associato. Il recesso ha effetto immediato anche ai fini patrimoniali se motivato dal dissenso sulle mo-

difiche dello statuto riguardanti le finalità dell'ente. In

questo caso, a pena di decadenza il recesso deve essere comu-

nicato a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno

entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione delle modifi-

cazioni statutarie adottate dall'Assemblea.

b) per decadenza.

La decadenza consegue alla perdita da parte del Consorzio,

Ente o Associazione o società associata dei requisiti di cui

all'art. 3 del presente Statuto.

La decadenza ha efficacia dal giorno della deliberazione a-

dottata dalla Giunta Esecutiva della Federazione, salvo che

per gli obblighi contributivi che saranno regolati come ap-

presso;

c) per esclusione.

La mancata osservanza degli obblighi statutari può comporta-

re l'esclusione dalla Federazione. Essa è deliberata dalla

Giunta Esecutiva della Federazione, con il voto di almeno i

due terzi dei componenti. Contro l'esclusione è ammesso ri-

corso all'Assemblea Generale, da presentarsi entro i trenta

giorni dal ricevimento, a mezzo lettera raccomandata con ri-

cevuta di ritorno, della comunicazione relativa. Il ricorso

ha effetto sospensivo.

La deliberazione dell'Assemblea Generale della Federazione

su tale materia, deve essere adottata a maggioranza dei due

terzi degli Enti Associati.



La decadenza e l'esclusione non esimono l'associato dall'obbligo del pagamento della quota associativa

#### **Art. 7**

Gli associati sono obbligati a corrispondere alla Federazione una quota annua, determinata secondo i criteri stabiliti dall'Assemblea Generale.

La quota annua può essere versata in unica soluzione entro il 31 marzo od anche, a scelta dell'Ente associato, in quattro rate trimestrali anticipate, da versare entro la prima decade di ogni trimestre.

Il ritardato pagamento della quota determina il decorrere degli interessi legali a carico dell'ente moroso.

Nell'anno di iscrizione, la quota è dovuta per intero se l'iscrizione avviene entro il 30 giugno e per la metà se la stessa avviene nel secondo semestre.

#### **Art. 8**

Sono organi della Federazione:

- a) l'Assemblea Generale;
- b) Il Presidente;
- c) la Giunta Esecutiva;
- d) il Revisore dei Conti o il Collegio dei Revisori dei Conti.

#### **Art. 9**

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in confor-

mità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti gli associati anche se non intervenuti o dissenzienti.

#### Art. 10

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno due volte all'anno:

a) entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio;

b) entro il 30 ottobre di ciascun anno per l'approvazione del budget di previsione per l'esercizio successivo.

Il Presidente è tenuto a convocare entro trenta giorni l'Assemblea ogni qualvolta gli associati, rappresentanti almeno un quinto del numero complessivo, ne facciano richiesta a mezzo lettera raccomandata indicante gli argomenti da trattare.

L'adunanza deve risultare fissata in una giornata compresa nel termine massimo di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di convocazione dell'Assemblea.

La convocazione dell'assemblea - con indicazione del giorno, del luogo, dell'ora e delle materie da trattare - deve essere fatta con invito scritto e spedito a mezzo raccomandata, posta elettronica non meno di otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza; nell'avviso può essere fissato altro giorno per la eventuale seconda convocazione.

Le Assemblee normalmente hanno luogo nella sede sociale, ma

la Giunta Esecutiva può stabilire anche altrove il luogo, dell'adunanza, purchè in Italia.

In difetto di convocazione dell'Assemblea da parte del Presidente, la stessa può essere ordinata con decreto del Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede legale la Federazione.

Ogni socio ha diritto ad un voto.

L'esercizio del diritto di voto è sospeso se il socio non sia in regola col pagamento della quota , anche di una sola rata.

Gli enti stanno in Assemblea in persona del rispettivo legale rappresentante o suo delegato.

Possono intervenire all'Assemblea tutti coloro che risultano iscritti nel libro degli associati almeno sette giorni prima dell'adunanza e che siano in regola con il pagamento delle quote associative.

Ogni socio che ha diritto di intervenire all'Assemblea ha la possibilità di farsi rappresentare; la rappresentanza, che può essere conferita soltanto per singole assemblee, ha effetto, sia in prima che in seconda convocazione. Deve essere conferita per scritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla Federazione.

Il diritto di intervento all'Assemblea anche in presenza di delega, deve essere constatato e riconosciuto dal Presidente dell'Assemblea stessa.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà più uno degli associati ed in seconda quando siano rappresentati almeno un quarto degli associati.

Le deliberazioni tanto in prima che in seconda convocazione sono prese a maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria devono essere prese a voto palese, mentre le nomine delle cariche sociali sono assunte per acclamazione o per scheda segreta.

L'Assemblea straordinaria da convocarsi almeno otto giorni, prima della riunione, delibera validamente in prima convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi degli Associati ed in seconda convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno degli associati.

Le spese per la partecipazione dei rappresentanti dei soci alle Assemblee sono a carico dei rispettivi enti.

#### **Art. 11**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Federazione o, in caso di assenza ed impedimento dal Vice Presidente

Dei lavori dell'Assemblea viene redatto verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dovrà essere inviato in copia a tutti i soggetti Federati.

Le Assemblee in cui vengono adottate le deliberazioni per le

modifiche di Statuto o per lo scioglimento della Federazione

dovranno essere presenziate da un Notaio, il quale ne redigerà verbale a termini di legge.

All'Assemblea Generale spetta:

a) deliberare le modifiche dello Statuto;

b) determinare le quote di cui all'art. 7;

c) approvare ogni anno, entro il 30 giugno, il conto consuntivo, ed entro il 30 ottobre il bilancio preventivo per l'anno successivo predisposti dalla Giunta Esecutiva;

d) determinare le linee di indirizzo per l'azione federale su proposta del Presidente;

e) eleggere:

- il Presidente;

la Giunta Esecutiva;

il Revisore dei Conti o il Collegio dei Revisori dei Conti;

f) decidere sui ricorsi relativi all'ammissione e all'esclusione di associati;

g) deliberare sulle proposte di istituzione di servizi od Uffici distaccati e/o di Sezioni Regionali della Federazione;

h) deliberare lo scioglimento della Federazione, nominare i liquidatori e la destinazione delle attività patrimoniali;

i) deliberare su ogni altro argomento ad essa demandato dallo statuto.

#### **Art. 12**

La Giunta Esecutiva è composta da:

il Presidente;

il Vice Presidente Operativo;

da 5 a 7 membri eletti dall'Assemblea Generale tra i rappresentanti degli Associati.

I membri durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

- La Giunta Esecutiva elegge nel proprio seno il Vice Presidente operativo.

- La Giunta Esecutiva si riunisce di regola ogni due mesi e, ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o ne venga fatta richiesta da un terzo dei suoi membri.

- La Giunta Esecutiva è convocata con invito scritto a mezzo posta, anche elettronica eventualmente certificata, spedita otto giorni prima della riunione. L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, nonché la specifica degli argomenti da trattare.

In caso di urgenza può essere convocato a mezzo telegramma, posta elettronica spedito almeno tre giorni prima della riunione, con le stesse formalità di cui al comma precedente.

Le riunioni della Giunta sono valide, in prima convocazione, quando siano presenti almeno la metà dei Componenti la Giunta medesima, e in seconda convocazione quando siano presenti almeno un quarto dei Componenti con diritto a voto.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto a voto, ed in caso di parità prevale

il voto del Presidente. La qualità di rappresentante dell'Associato è condizione essenziale sia per l'elezione negli organi sia per la permanenza in carica, negli organismi ad eccezione del Presidente Ficei. Hanno diritto a voto tutti i Componenti che siano in regola con il pagamento delle quote associative. La mancata osservanza di tale obbligo comporta anche se protratta nonostante diffida scritta, la decadenza dalla carica.

- La Giunta Esecutiva può determinare la misura dei gettoni di presenza e degli emolumenti da corrispondere ai componenti gli organi statutari.

Per viaggi e missioni svolti nell'interesse dell'Ente ed autorizzati dal Presidente, è stabilita dalla Giunta Esecutiva la misura del rimborso dell'indennità di missione. Le spese per la partecipazione dei delegati alle riunioni della Giunta Esecutiva, del Revisore dei Conti sono a carico dei rispettivi Enti.

#### **Art. 13**

Alla Giunta Esecutiva spetta l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della Federazione in conformità agli indirizzi dell'Assemblea. In particolare spetta:

a) deliberare sulle domande di iscrizione, nonché sulla decadenza od esclusione dalla Federazione;

b) deliberare sulle questioni attinenti all'attività federale, secondo le direttive stabilite dall'Assemblea;

c) nominare un Direttore Generale, ove necessario, della

Federazione e regolarne il rapporto di lavoro e le competen-

ze;

d) predisporre e deliberare lo schema dei bilanci preventivi

e consuntivi da sottoporre all'esame dell'Assemblea;

e) proporre all'Assemblea Generale la misura delle quote as-

sociative di cui all'art. 7 del presente Statuto;

f) provvedere alla nomina e designazione dei rappresentanti

della Federazione in tutti i Consigli, Commissioni, Enti ed

organi in cui tale rappresentanza sia prevista od ammessa

dalle vigenti leggi, regolamenti ed accordi sindacali od o-

gni altro caso in cui sia richiesta od ammessa;

g) nominare i componenti della Commissione Sindacale.

#### **Art. 14**

Il Presidente è eletto dall'Assemblea generale dura in cari-

ca cinque anni ed è rieleggibile. Può anche essere eletto

tra estranei agli Associati con le maggioranze previste dal-

l'art.11 in sede di assemblea ordinaria.

Il Presidente ha a tutti gli effetti, la rappresentanza lega-

le della Federazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Convoca l'Assemblea Generale e la Giunta Esecutiva a norma e

con le modalità previste dal presente Statuto.

Egli provvede all'attuazione delle deliberazioni dell'Assem-

blea e della Giunta Esecutiva, prende i provvedimenti occor-

renti per lo svolgimento dell'attività federale, coordina e



vigila sul funzionamento degli Uffici Federali.

In caso di urgenza il Presidente può esercitare i poteri della Giunta Esecutiva con l'adozione di atti che dovranno essere portati a ratifica della stessa Giunta nella prima adunanza da tenersi entro e non oltre trenta giorni dalla adozione del provvedimento.

Il Presidente può delegare a determinati membri della Giunta, collegialmente o singolarmente, alcune delle sue attribuzioni.

Nei casi di assenza od impedimento del Presidente, le attribuzioni vengono esercitate dal Vice Presidente

#### **Art. 15**

Il Revisore dei Conti deve essere iscritto all'Albo dei revisori contabili e può essere anche soggetto estraneo agli associati. In caso di nomina di un Collegio dei Revisori dei Conti, lo stesso è composto da tre membri, di cui almeno uno iscritto all'Albo dei Revisori.

Il Revisore dei Conti dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.

Il Revisore dei Conti vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria della Federazione e ne riferisce all'Assemblea con la relazione sul conto consuntivo.

Il Revisore dei Conti partecipa alle adunanze delle Assemblee Generali e ha facoltà di assistere alle riunioni. In caso di nomina di un Collegio dei Revisori dei Conti, si appli-

cano le stesse disposizioni di cui ai commi precedenti.

#### **Art. 16**

La F.I.C.E.I. al fine di meglio rappresentare le specifiche esigenze degli Associati di ciascuna Regione può favorire la costituzione di Associazioni Regionali ed interregionali federate alla F.I.C.E.I. con il compito di rappresentare le istanze degli Associati agli interlocutori istituzionali regionali e di formulare alla F.I.C.E.I. nazionale proposte di indicazioni per contribuire alla formulazione delle linee strategiche dell'organizzazione nazionale.

#### **Art. 17**

La Consulta dei Direttori, guidata da un Coordinatore, è un Organo consultivo della Presidenza della F.I.C.E.I.. E' composta da tutti i Direttori degli Enti associati. Dura in carica cinque anni e si riunisce almeno una volta all'anno. Il Coordinatore può partecipare con diritto di parola e non di voto all'Assemblea ed alle riunioni della Giunta Esecutiva. Le spese per la partecipazione alle riunioni sono a carico dei rispettivi Enti.

#### **Art. 18**

La Commissione Sindacale è composta da 3 a 5 membri scelti anche fra persone estranee alla Federazione ed è nominata dalla Giunta Esecutiva.

La Commissione è guidata da un coordinatore nominato dal Presidente F.I.C.E..Essa ha il compito di stipulare accordi sin-

dacali e rinnovi contrattuali.

#### **Art 19**

Il patrimonio Federale è costituito:

- a) dagli investimenti mobiliari e immobiliari;
- b) dalle donazioni e lasciti a favore della Federazione e dai beni dalla stessa acquisiti a qualsiasi titolo e debitamente accettati dall'Assemblea Generale ad esclusione dei contributi annuali ordinari e straordinari dei Consorzi, Enti, Associazioni o Società Federati;
- c) dalle eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali destinate dall'Assemblea al patrimonio.

#### **Art. 20**

Alle spese occorrenti per il normale svolgimento dell'attività federale si provvede con le seguenti entrate:

- a) quote annuali ordinarie;
- b) residui della gestione patrimoniale;
- c) eventuali versamenti straordinari.

L'esercizio federale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

#### **Art. 21**

Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporsi all'esame ed all'approvazione dell'assemblea devono essere corredati delle opportune note illustrative e dalla relazione del Revisore dei Conti e della Giunta Esecutiva. La Giunta è tenuto a presentare il bilancio preventivo entro il 30

settembre (un mese prima della data dell'Assemblea - 30 ottobre - art. 10 dello Statuto) ed il conto consuntivo entro il 30 maggio (un mese prima della data dell'Assemblea - 30 giugno - art. 10 dello Statuto), al Revisore dei Conti, il quale nel termine di quindici giorni consegnerà al Presidente la sua relazione.

Tutti i documenti sopra citati dovranno essere messi a disposizione degli associati almeno otto giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

#### **Art. 22**

Le modificazioni statutarie della Federazione deliberate dall'Assemblea Generale con le modalità di cui all'art.10 , entreranno in vigore, ove dall'Assemblea non sia diversamente stabilito, il giorno successivo all'approvazione a tutti gli effetti, fatta eccezione per il rinnovo degli organi che avverrà in apposita Assemblea.

Il Presidente della Federazione dovrà dare comunicazione della delibera relativa alle modificazioni statutarie ai soggetti associati a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro trenta giorni dalla data della delibera stessa. I soggetti associati, che dissentissero dalle modifiche statutarie deliberate potranno esercitare il loro diritto di recesso ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto.

#### **Art. 23**

Qualora l'Assemblea Generale deliberasse con le modalità di

cui all'art. 11, lo scioglimento della Federazione, L'Assemblea stessa nominerà un Collegio di liquidatori, composto da non meno di tre membri, determinandone i poteri.

L'Assemblea Generale determinerà altresì la destinazione delle attività nette patrimoniali.

Alla liquidazione della Federazione si applicheranno le disposizioni del Codice Civile in quanto compatibili.

#### **Art. 24**

Per quanto altro non previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni del "Codice Civile" in tema di associazioni non riconosciute".

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola il Presidente dichiara sciolta la presente assemblea e tolta la seduta.

Le spese del presente atto e conseguenti tutte sono e saranno a carico dell'infranominata FICEI.

Richiesto io Notaio ho redatto il presente atto che ho letto al comparente il quale lo sottoscrive con me Notaio alle ore tredici e quindici.

Scritto in parte da persona di mia fiducia ed in parte da me Notaio, occupa ventitre pagine e sin qui della ventiquattresima di sei fogli di carta resi legali.

In originale f.to:

**Andrea Ferroni**

**Paola Pellegrini Notaio**